

**Determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale  
di concerto con il Coordinatore interarea**

N. 168 - 40436/2011

**OGGETTO:** Ricorso al Tar Piemonte introdotto da Codelfa e Cogefa S.p.A. per l'annullamento della D.G.P. 553-19767 del 31.05.2011 relativa all'appalto per la costruzione delle circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese. Affidamento patrocinio allo studio legale Tosetto, Weigmann e associati nella persona degli avv.ti Piacentini e Marengo.

(U/S Euro 10.000,00)

Premesso che:

- con determinazione del dirigente del Servizio Contratti n. 42-516207/2007 dell'8 maggio 2007 la Provincia di Torino affidava la realizzazione delle circonvallazioni agli abitati di Venaria Reale e Borgaro Torinese all'Associazione Temporanea fra le imprese Codelfa S.p.A./CO.GE.FA. S.p.A., con sede in Tortona (AL), località Passalacqua, all'esito di una procedura concorsuale pubblica;
- in considerazione dell'ammontare complessivo delle riserve, superiori al 10% dell'importo dei lavori, il responsabile del procedimento, avendone ritenuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza, dava corso agli adempimenti di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 163/2006, procedendo alla costituzione di una commissione per l'accordo bonario;
- la Commissione per l'accordo bonario, costituita con le modalità di cui sopra, completava i propri lavori in data 29 novembre 2010, riconoscendo, "a tacitazione delle 27 riserve iscritte ed esaminate al raggruppamento aggiudicatario l'importo di euro 7.245.000,00 comprensivo di interesse e rivalutazione monetaria, ritenendo nel contempo comprensivo in tale riconoscimento le eventuali spettanze per la riserva n. 26";

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



- al riguardo la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 553 – 19767/2011 del 31 maggio 2011 rigettava la proposta della Commissione indicata ed escludeva che la proposta di accordo bonario resa dalla Commissione di gara in data 29 novembre 2010 potesse essere considerata come vincolante per la Provincia, atteso che il potere di conferire alla Commissione stessa il potere di assumere decisioni vincolanti costituisce l'estrinsecazione di un potere transattivo, come tale sottratto dall'articolo 29 dello Statuto sia dalle competenze del responsabile del procedimento sia da quelle della dirigenza;
- la Provincia di Torino ha aderito alla richiesta arbitrale formulata dalle società Codelfa S.p.A. e Cogefa S.p.A., nominando l'arbitro di parte ai sensi dell'art. 241 D.Lgs. 163/2006, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n. 888 – 32951 del 20.09.2011;
- con ricorso innanzi al Tar Piemonte 23.09.2011, le società Codelfa S.p.A. e Cogefa S.p.A. hanno richiesto l'annullamento della deliberazione di Giunta Provinciale n. 553 – 19767 del 31.05.2011, con la quale è stata rigettata la proposta della Commissione per l'accordo bonario, ritenendola non vincolante per la Provincia;
- correttamente è stata attribuita alla Giunta la competenza all'adozione del provvedimento impugnato, atteso che il conferimento alla Commissione della potestà di assumere decisioni vincolanti costituirebbe l'estrinsecazione di un potere transattivo, come tale sottratto dall'articolo 29 dello Statuto sia dalle competenze del responsabile del procedimento sia da quelle della dirigenza;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 975 – 37079 del 18.10.2011 è stata approvata la costituzione e resistenza in giudizio innanzi al Tar Piemonte, incaricando del patrocinio legale della Provincia lo studio Tosetto, Weigmann e associati di Torino, nella persona degli avvocati Claudio Piacentini e Alberto Marengo;
- con la citata deliberazione n. 975 – 37079 del 18.10.2011 è stato altresì assunto il relativo impegno di spesa pari ad Euro 10.000,00 (mov. cont. 1228112);

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 42, comma 2 Tuel;

Richiamato l'art. 62, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato altresì il Regolamento per l'accesso agli impieghi come modificato dalla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4.03.2008, dalla D.G.P. n. 478 - 30409/2008 del 20.05.2008 e da ultimo dalla D.G.P. 865-23867/2009 del 5 giugno 2009 ed in particolare:

- l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;
- l'art. 60 lett. b) e d) secondo cui in casi di particolare urgenza il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione;

Ritenuto, attesa l'urgenza, che nel caso di specie sussistano le condizioni per l'affidamento diretto, senza preventiva procedura comparativa;

Dato atto che, a norma del regolamento per l'accesso agli impieghi da ultimo citato, la competenza per l'affidamento dell'incarico in oggetto spetta al Dirigente del Servizio competente, previa programmazione della Giunta Provinciale;

Individuato a tal fine l'avvocato Claudio Piacentini dello studio Tosetto Weigmann, corrente in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43, per la peculiare competenza e professionalità nel settore degli appalti;

Considerato che, come precisato dal legale nel preventivo del 08.10.2011, si rende opportuno delegare alla rappresentanza e alla difesa dell'ente nel giudizio in parola - disgiuntamente con l'avv. Claudio Piacentini - l'avv. Alberto Marengo, del medesimo studio professionale, al fine di conseguire una migliore organizzazione dell'attività, con la possibilità di essere puntualmente a disposizione del Collegio arbitrale per l'assolvimento degli adempimenti del medesimo disposti;

Considerato che gli incaricandi sono in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., nel caso di specie applicabili in quanto affidamento di patrocinio legale;

Dato atto che l'avv. Piacentini ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico dietro corrispettivo pari ad Euro 6.000,00 per onorari, oltre altre voci (diritti di avvocato, spese borsuali), provvisoriamente quantificate in Euro 4.000,00, salvo successive integrazioni di spesa sulla base dell'andamento del giudizio;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Segretario Generale di concerto con il coordinatore interarea dell'ente, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Provinciale;

Visto l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

### **DETERMINANO**

- 1) di affidare il patrocinio legale dell'Ente nella procedura in oggetto allo Studio Tosetto, Weigmann e associati, corrente in Torino Corso Galileo Ferraris 43, nella persona degli avv.ti Claudio Piacentini e Alberto Marengo (C.B. 22253/F), alle condizioni di cui allo schema di contratto - allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale - che contestualmente si approva;
- 2) di dare atto che il Segretario Generale provvederà a stipulare il contratto relativo all'affidamento, apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;
- 3) di applicare la spesa complessiva massima di euro 10.000,00 sulla prenotazione assunta con deliberazione della Giunta Provinciale n. 975 – 37079 del 18.10.2011 (mov. 1228112), all'intervento 1010203 del bilancio di previsione 2011 e sul cap. 4042 del PEG 2011;
- 4) di demandare a successivo provvedimento del Segretario Generale la liquidazione degli importi dovuti.

Torino, 22.11.2011

F.to Il Coordinatore Interarea  
(Arch. Paolo Foietta)

F.to Il Segretario Generale con funzioni di direttore generale  
(dott. Benedetto BUSCAINO)



PROVINCIA DI TORINO  
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE  
TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Segretario Generale dott. Benedetto BUSCAINO, nato a Trapani (TP) il 25.03.1947 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art 37 dello Statuto Provinciale

E

L'avv. Claudio PIACENTINI, C.F. PCNCLD51RR13L219Y, nato a Torino il 13.10.1951, domiciliato in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43 presso lo studio Tosetto, Weigmann e associati, partita IVA n. 02589240015;

E

L'avv. Alberto MARENGO, C.F. MRNLRT80H20D205X, nato a Cuneo il 20.06.1980, domiciliato in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43 presso lo studio Tosetto, Weigmann e associati, partita IVA n. 02589240015;

PREMESSO CHE

- con determinazione del dirigente del Servizio Contratti n. 42-516207/2007 dell'8 maggio 2007 la Provincia di Torino affidava la realizzazione delle circonvallazioni agli abitati di Venaria Reale e Borgaro Torinese all'Associazione Temporanea fra le imprese Codelfa S.p.A./CO.GE.FA. S.p.A., con sede in Tortona (AL), località Passalacqua, all'esito di una procedura concorsuale pubblica; in considerazione dell'ammontare complessivo delle riserve, superiori al 10% dell'importo dei lavori, il responsabile del procedimento, avendone ritenuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza, dava corso agli adempimenti di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 163/2006, procedendo alla costituzione di una commissione per l'accordo bonario;

- la Commissione per l'accordo bonario, costituita con le modalità di cui sopra, completava i propri lavori in data 29 novembre 2010, riconoscendo, "a tacitazione delle 27 riserve iscritte ed esaminate al raggruppamento aggiudicatario l'importo di euro 7.245.000,00 comprensivo di interesse e rivalutazione monetaria, ritenendo nel contempo comprensivo in tale riconoscimento le eventuali spettanze per la riserva n. 26";

- al riguardo la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 553 – 19767/2011 del 31 maggio 2011 rigettava la proposta della Commissione indicata ed escludeva che la proposta di accordo bonario resa dalla Commissione di gara in data 29 novembre 2010 potesse essere considerata come vincolante per la Provincia, atteso che il potere di conferire alla Commissione stessa il potere di assumere decisioni vincolanti costituisce l'estrinsecazione di un potere transattivo, come tale sottratto dall'articolo 29 dello Statuto sia dalle competenze del responsabile del procedimento sia da quelle della dirigenza;

- la Provincia di Torino ha aderito alla richiesta arbitrale formulata dalle società Codelfa S.p.A. e Cogefa S.p.A., nominando l'arbitro di parte ai sensi dell'art. 241 D.Lgs. 163/2006, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n. 888 – 32951 del 20.09.2011;

- con ricorso innanzi al Tar Piemonte 23.09.2011, le società Codelfa S.p.A. e Cogefa S.p.A. hanno richiesto l'annullamento della deliberazione di Giunta Provinciale n. 553 – 19767 del 31.05.2011, con la quale è stata rigettata la proposta della Commissione per l'accordo bonario, ritenendola non vincolante per la Provincia;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 975 – 37079 del 18.10.2011 è stata approvata la costituzione e resistenza in giudizio innanzi al Tar Piemonte, incaricando del patrocinio legale della Provincia lo studio Tosetto, Weigmann e associati di Torino, nella persona degli avvocati Claudio Piacentini e Alberto Marengo;



Considerato che gli incaricandi sono in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;  
Con determinazione del Segretario Generale di concerto con il coordinatore interarea dell'ente n. 168 – 40436 del 22.11.2011 è stato conferito agli avv.ti Claudio Piacentini e Alberto Marengo, disgiuntamente tra loro, l'incarico sopra descritto.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

La Provincia di Torino conferisce agli avv.ti Claudio PIACENTINI e Alberto MARENGO (entrambi dello studio Toso, Weigmann e associati corrente in Torino), che accettano, l'incarico per garantire, disgiuntamente tra loro, l'assistenza giudiziale nel giudizio innanzi al Tar Piemonte introdotto dalla Codelfa S.p.A. in merito alle vicende inerenti l'appalto per la realizzazione delle circonvallazioni agli abitati di Venaria Reale e Borgaro Torinese, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 975 – 37079 del 18.10.2011 e determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale di concerto con il Coordinatore interarea n. 168 - 40436 del 22.11.2011.

L'avv. Piacentini si impegna ad espletare detto incarico personalmente o avvalendosi, se necessario, anche dell'avv. Alberto Marengo, del medesimo studio legale, senza ulteriori oneri per l'ente.

Gli incaricati si impegnano a rimettere alla Provincia di Torino copia delle memorie difensive che saranno prodotte in giudizio e a tenerla informata per iscritto, su ogni sviluppo della controversia.

Gli stessi si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse della Provincia di Torino, a non assumere in futuro la rappresentanza di interessi contrapposti e di non proporre qualsiasi azione legale in favore di terzi contro la Provincia di Torino.

**Art. 2 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Segretario Generale la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Segretario avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali agli incaricati di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

**Art. 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito in euro 6.000,00 per onorari oltre a CPA 4%, IVA al 21%, rimborso spese generali 12,5%, diritti di avvocato e spese borsuali quantificati a consuntivo con riferimento al medesimo scaglione tariffario nel quale è ricompreso il valore della controversia (di particolare importanza e indeterminabile).

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Codice Civile.

Gli affidatari, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbligano alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, per l'applicabilità della quale i medesimi hanno sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie



non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

**Art. 5 - Obblighi di riservatezza**

Gli incaricati si impegnano a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

**Art. 6 - Incompatibilità**

I professionisti accettano l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando di non avere rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

**Art.7 - Revoca dell'incarico e recesso dal contratto**

L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico ai legali nominati, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. cod.civ.

A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

**Art. 8 – Foro competente**

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

**Art.9 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico degli incaricati.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 11 – Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali

**Art. 12 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, gli incaricati eleggono domicilio in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale .....

L'incaricato .....

L'incaricato .....

Gli incaricati, avv. Claudio Piacentini e avv. Alberto Marengo, dichiarano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 7 e 8 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato .....

L'incaricato .....

Torino, li .....

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia

